

FORLENER'11

FORESTA_LEGNO_ENERGIA



LA PRINCIPALE FIERA ITALIANA
DELLA FILIERA FORESTA_LEGNO_ENERGIA



6° EDIZIONE BIENNALE
BIELLA FIERE - GAGLIANICO (BI)
23-25 SETTEMBRE 2011



Risparmio energetico, sicurezza, rispetto ambientale. Apparecchi di combustione e impianti fumari certificati

Pellet Day 2011

L'incontro dei professionisti del pellet in Italia

Sabato 23 Settembre



Risparmio energetico, sicurezza, rispetto ambientale. Apparecchi di combustione e impianti fumari certificati.

Dott. Pietro Bonello
Presidente Nazionale ANFUS



a cura della segreteria nazionale



PRODOTTO SICURO

Le norme di cui agli artt. 103-113 del Codice del consumo che attuano la direttiva 2001/95/CE hanno lo scopo di garantire che i **prodotti immessi sul mercato** ovvero in libera pratica **siano sicuri**.

Ma cosa si intende per prodotto sicuro ?



La legislazione

Il legislatore definisce **PRODOTTO SICURO** ogni prodotto destinato al consumatore o in grado di essere utilizzato, e quindi **non presenti alcun rischio oppure rischi minimi.**

Un prodotto che non si conforma anche in parte a questa previsione si considera, per contro, PERICOLOSO.



Prodotto SICURO e CONFORME

E' presunto come sicuro il prodotto che:

è conforme alla legislazione dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato, con riferimento ai requisiti sanitari e di sicurezza.

Un prodotto è conforme alla legislazione nazionale se soddisfa le cd norme tecniche nazionali, che recepiscono le norme pubblicate dalla commissione europea ai sensi dell'art.4 della direttiva 2001/95/CE.



Pellet Day 2011
L'incontro dei professionisti del pellet in Italia

LA NORMATIVA DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI

Nel settore della sicurezza dei prodotti (es. giocattoli, materiale elettrico, ecc) esistono numerose direttive CEE che regolamentano i requisiti di sicurezza dei prodotti.

Alcune direttive (come la direttiva prodotti da costruzione, cd. CPD) contengono, oltre alle norme giuridiche, anche elenchi di norme tecniche EN (European Normalization).



LE NORME EN

Le norme EN sono famiglie di norme armonizzate comunitarie dettate dai Comitati Tecnici degli organismi di normazione (CEN e CENELEC) costituenti specifiche tecniche individuate da sigle e numeri che contengono i requisiti che soddisfano i mandati del CEN, tra i quali i requisiti di sicurezza.



LE NORME EN e la sicurezza

Il livello di protezione è assicurato in prima battuta dalla direttiva, che il momento in cui il prodotto deve essere provvisto della marcatura CE, cioè il momento in cui finiscono le attività preparatorie (prove di tipo, controllo di produzione di fabbrica, rilascio della dichiarazione di conformità) ed il prodotto viene considerato sicuro.



DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE o CPD e DIRETTIVA GIOCATTOLI

La CPD impone il requisito **al momento dell'immissione sul mercato**

La direttiva giocattoli lo fa **al momento della vendita.**

A prima vista sembra trattarsi di sinonimi.

In realtà non è così.



LA SICUREZZA... FIN DALLA FIRMA DEL CONTRATTO!

Molte legislazioni nazionali – compresa quella italiana - prevedono l'istituto della vendita di cosa futura, per cui quando oggetto della vendita è un giocattolo non ancora costruito, esso deve essere sicuro già al momento della firma del contratto.



CONTROLLI DALLE MATERIE PRIME

Questo comporta che i controlli di produzione fin dalle materie prime (es: tossicità delle vernici) diventano requisito essenziale del contratto il cui mancato rispetto diventa un aliud pro alio che **può portare alla risoluzione del contratto in corso d'opera** ed al contempo evita abusi nella tardiva etichettatura di prodotti finiti spacciati per semilavorati o viceversa.



MARCATURA CE dei PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Per i prodotti da costruzione la **marcatura CE** deve essere apposta **al momento dell'immissione sul mercato**, cioè al momento in cui il produttore, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, dichiara che il prodotto è finito in una determinata fase: confezionamento, formulazione, formulazione on demand ecc.



REQUISITI DI SICUREZZA

In seconda battuta è il legislatore nazionale a fissare i requisiti di sicurezza.

Per i prodotti da costruzione il **DPR 246/93** recepisce i requisiti delle norme armonizzate (cioè pubblicate sulla GUCE) come soddisfattivi dei requisiti di sicurezza.



Il DPR 246/93

Stabilisce che prodotti privi della marcatura CE ma conformi nella sostanza ai requisiti delle norme armonizzate possono essere installati se già immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore delle norme armonizzate, comunque non oltre il termine stabilito per ciascuna tipologia da successivi decreti ministeriali, la cui emanazione peraltro è in mostruoso ritardo!!



Restrizioni nazionali

Le direttive europee prevedono la libera circolazione dei prodotti e l'eliminazione di barriere nazionali, mentre **rimane nella potestà legislativa di ciascuno stato emettere norme più stringenti per motivi di sicurezza o salute pubblica.**

In particolare le norme di installazione sono solo nazionali.



DM 37/08 e PRESUNZIONE DI CONFORMITA'

Il DM 37/08 presume la conformità facendo riferimento alla regola dell'arte e dettando una disciplina stringente per la qualificazione degli operatori.

Non è chiara la materia installazione dei piccoli apparecchi a combustibile solido, la cui libera vendita presso gli operatori commerciali non incoraggia certo il ricorso all'operatore qualificato.



MIGLIORARE è POSSIBILE ...

A nostro avviso il legislatore si sarebbe potuto spingere un po' più in là rendendo obbligatorio:

operatività della garanzia al rilascio e alla conservazione di una dichiarazione di conformità con data certa o quasi-certa, come il rilascio di marca annuale o la tenuta di un registro delle installazioni per i prodotti complessi. **In questo modo il requisito di installazioni sicure si potrebbe dire raggiunto.**



Prodotti cd. Professionali a libera vendita...

Sono una zona grigia del segmento di mercato f.d.t.

Per i prodotti che richiedono operatori qualificati il legislatore si è limitato ad imporre **un'obbligazione di risultato**: il prodotto lo compri (e lo paghi) chi vuole, basta che l'installazione finale sia coperta da una dichiarazione di conformità rilasciata da soggetto legittimato a spedirla.



... nessun controllo...

Il meccanismo, semplice e poco costoso, non necessita di controlli alla vendita, con tutte le semplificazioni del caso:

**niente prodotti di contrabbando e – si spera –
niente tarocchi.**



Obblighi per gas vs. combustibile solido

Per caldaie, scaldabagni e prodotti legati a distribuzione e utilizzo del gas è pacifica la necessità di un operatore qualificato.

Per quelli legati al combustibile solido l'obbligo stabilito dal DM 37/08 nella pratica è circoscritto alle installazioni collegate a fluido vettore (i cd. Prodotti "idro") per i quali l'intervento dell'operatore qualificato era pacifico sotto l'imperio della Legge 46/90.



E la sicurezza delle nostre stufe?

In pratica per stufe e piccoli apparecchi non-idro:

di fatto esiste una zona franca di dilettanti più o meno abili che pescano ricordi di infanzia e delle stufe della nonna che bruciavano di tutto e non richiedevano nessuna manutenzione. Il risultato? Qualche volta la sicurezza lascia molto a desiderare, quasi sempre il rendimento dell'apparecchio diventa un optional.



Occorre una LEGGE!

È necessario l'intervento del legislatore che offra all'interprete un criterio per definire in modo univoco quali apparecchi richiedano l'intervento di un esperto e quali invece possano essere considerati "plug-in) come i dispositivi USB del computer.



Può essere utile a questo punto chiarire la differenza tra "complesso" e "complicato".



Pellet Day 2011
L'incontro dei professionisti del pellet in Italia

Sistema "complicato" ...

Quando un sistema è programmato o programmabile dall'esterno in modo che, per quanto numerose possono essere le parti che lo compongono e le modalità delle loro relazioni reciproche, **ha sempre un comportamento prevedibile.**

In genere sono complicati i sistemi assimilabili alle **macchine, ai computer, ecc.**



... e sistema "complesso" ...

Complesso è un sistema **capace di auto-riproduzione e/o auto organizzazione**, con margini di imprevedibilità nel proprio comportamento perché ha la possibilità di programmare nuove funzioni e nuove capacità di interazione con l'ambiente.



... tra cui gli apparecchi a combustibile solido

Per gli **apparecchi a combustibile solido a tiraggio naturale** le condizioni ambientali di installazione devono essere valutate e quanto meno sorvegliate da un esperto che sia in grado di apportare i correttivi che massimizzano il funzionamento in sicurezza ed ottengano il miglior equilibrio possibile tra rendimento e qualità delle emissioni.



... TUTTO TORNA ...

Il che tornerebbe a **vantaggio della qualificazione energetica** prevista dalla direttiva europea FER e sarebbe in linea con la qualificazione degli operatori prevista dal dlgs 28 /2011 .



Pellet Day 2011
L'incontro dei professionisti del pellet in Italia

Pellet Day 2011

L'incontro dei professionisti del pellet in Italia

Grazie per l'attenzione

Pietro Bonello, Presidente Nazionale ANFUS

